

Ritratti 2021

AG AboutGender
International journal of gender studies

Vol. 10 N° 19 anno 2021
pp. 354-377

<https://riviste.unige.it/aboutgender>

DOI: 10.15167/2279-5057/AG2021.10.19.1320



Ruth Bader Ginsburg
(1933-2020)*

Thomas Casadei

*Ringrazio Isabel Fanlo Cortés per il dialogo, negli anni, in tema di discriminazioni di genere e per lo spirito sempre costruttivo che lo ha animato e orientato.

*The feminist movement today is a house of many gables,
with rooms enough to accommodate all who have the imagination
and determination to think and work in a common cause.*

[Ruth Bader Ginsburg e Barbara Flagg,
Some Reflections on the Feminist Legal Thought of th 1970s, 1989]

1. Un'icona pop

Tra i tanti esempi di figure che, attraverso una prospettiva femminista, hanno svelato codici e modalità di reiterazione dei rapporti di dominio e subordinazione, non fermandosi alla – comunque utile – decostruzione critica ma lavorando per contrastarne e abolirne le cause mediante gli strumenti del diritto, una figura simbolo è divenuta certamente Ruth Bader Ginsburg, avvocatessa e giudice della Corte Suprema che ha dedicato la sua vita alla lotta contro le discriminazioni, a cominciare da quelle contro le donne.

La sua popolarità, maturata intorno agli ottant'anni, è davvero qualcosa di eccezionale. I giudici in quanto tali raramente – se mai è avvenuto – hanno goduto dello status accordato a “RBG”, come è diventato consuetudine appellarla. Al di là dei biopic e dei costumi di Halloween che la richiamano, c'è persino una mantide religiosa chiamata in suo onore *Ilomantis ginsburgae* che sembra indossare sul collo uno dei suoi amati jabot.

Il libro *Notorious RBG* di Irin Carmon e Shana Knizhnik (2015), parafrasando il nome d'arte del celebre rapper Notorious B.I.G., originario anche lui di Brooklyn, pubblicato nel 2015, l'ha resa famosissima anche tra le giovani generazioni come esempio di emancipazione civile e di lotta per i diritti di tutte e tutti.

La consacrazione come vera e propria icona pop è testimoniata dal fatto che la sua vita è anche narrata in ben due film: *On the Basis of Sex* (in italiano: *Una giusta causa*) diretto da Mimi Leder, uscito alla fine del 2018, e *RBG (Alla corte di Ruth)*, documentario uscito nel 2019 per la regia di Betsy West e di Julie Cohen.

I *millennial* sui social ne esaltano le virtù e fanno scorta di t-shirt con stampato il suo nome (in casi estremi, c'è persino chi si fa un tatuaggio – grande, permanente, multicolore

– del suo viso)¹. La sua immagine troneggia su tazze e ogni tipo di gadget, oltre che stare al centro di murales dai colori sgargianti ed apparire anche nei cartoni animati, mentre i suoi rinomati colletti fanno, come si suol dire, tendenza.

Occhialoni, minuta e riservata, è stata definita come “la donna più rivoluzionaria d’America”. Nel 2009 fu inserita da *Forbes* fra le 100 donne più potenti al mondo. La sua scomparsa, avvenuta il 18 settembre 2020, è stata vissuta con grande commozione².

“Questa strega, questa vipera, questo mostro”, dicevano, d’altro canto, i suoi oppositori sottolineando come non avesse – questo il loro avviso – alcun rispetto per le tradizioni della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

A quest’ultima, per contrapposizione, rimanda invece l’intuizione-chiave di utilizzare il 14esimo emendamento – quello che stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge – per contestare l’iniquità di leggi sessiste.

La norma è stata utilizzata da Ginsburg, come si cercherà di mostrare, non solo per stabilire la parità di diritti tra uomini e donne, ma all’interno di una strategia più ampia volta all’abolizione di leggi discriminatorie.

2. Dalla discriminazione subita alla lotta nei tribunali

Nata appunto a Brooklyn nel 1933, da genitori ebrei immigrati russi³, studia alla Cornell University di Ithaca, New York, dal 1950 al 1954: era la migliore studentessa della sua

¹ Cfr. Spolini (2019).

² Cfr. Re (2020).

³ L’appartenenza alla comunità ebraica ha influito notevolmente sulle convinzioni etiche di Ruth Ginsburg, come ebbe modo di dichiarare lei stessa nel 2017 partecipando a una funzione religiosa per la ricorrenza di Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico. In quell’occasione spiegò come la sua identità ebraica e i testi letti durante la sua formazione avessero ispirato in lei un senso di empatia per altri gruppi minoritari: “Se sei un membro di un gruppo di minoranza, in particolare un gruppo che è stato preso di mira, provi empatia per quelli che si trovano in una situazione simile. La religione ebraica è una religione etica. Cioè, ci viene insegnato a fare il bene, ad amare la misericordia, a rendere giustizia non perché ci sarà una ricompensa in paradiso o una punizione all’inferno. Viviamo rettamente perché è così che le persone dovrebbero vivere e non anticipare alcun premio nell’al di là” (Gariwo 2020).

classe. Nel 1955, a 23 anni, Ginsburg entrò alla Harvard Law School di Cambridge, Massachusetts, come una delle sole 9 donne in una classe di 500 uomini, per di più con una figlia di un anno⁴.

“Cosa ci fai qui, a occupare il posto di un uomo?”: a questa domanda impertinente, rivolta dal decano della Harvard Law School al primo anno di corso in occasione di una cena, Ruth Bader Ginsburg rispose con i fatti laureandosi nel 1959 a pieni voti alla Columbia, entrando poi nel comitato di redazione della *Harvard Law Review*, che per la prima volta vedeva una donna tra i suoi componenti.

Nonostante la laurea conseguita con esiti brillanti e con studi di perfezionamento ad alto livello, faticò moltissimo ad entrare nel mondo dell'avvocatura. Ebraica, donna, era però soprattutto il suo essere madre di una figlia in tenera età a “motivare” – nel contesto patriarcale della società statunitense di quegli anni – il rifiuto che le fu ripetutamente opposto.

Dopo l'impegno in un importante progetto di ricerca presso la Columbia University in diritto processuale comparato (1961-1963)⁵ e un breve periodo come assistente legale nel circuito della Corte Distrettuale di New York, dal 1963 al 1972 Bader Ginsburg insegna presso una piccola università la Rutgers Law School di Newark, in New Jersey, ove tiene corsi su “Gender and Law”.

In questi anni si confronta con l'impatto degli scritti di Simone de Beauvoir⁶ e, motivata con forza dalle discriminazioni subite sulla sua pelle, diviene attivista per i diritti civili, partecipando in prima persona ad una fase di grande trasformazione per l'America⁷,

⁴ Nel campus dell'ateneo di Cornell, Ruth Bader aveva conosciuto Martin David Ginsburg (1932-2010), che aveva sposato un mese dopo la laurea. Diventata così Bader Ginsburg, aveva seguito il marito in Oklahoma per il suo servizio militare e trovato impiego nella pubblica amministrazione dello stato. È qui che, rimasta incinta della prima figlia, il suo ufficio la rimuove dalla posizione, demansionandola. Sulla lunga e positiva storia d'amore con il marito si veda Bader Ginsburg (2016, spec. 25-31). Sulla biografia di RBG rinvio a J. Sherron De Hart (2018).

⁵ Cfr. Bader Ginsburg, e Bruzelius (1965).

⁶ Cfr. Bader Ginsburg (2016, 161, 243).

⁷ Per una illustrazione delle ragioni di questa trasformazione, determinata dalle rivendicazioni femministe si veda Bader Ginsburg (2016, 119-125) ove si riprende un discorso del Primo Maggio 1970 (“Women and the Law. A Symposium Introduction”) tenuto da RBG nell'ambito di un panel sulla women's liberation organizzato dalla “Student Bar Association of Rutgers Law School”. Cfr. Love (2006).

sia con riferimento alla dimensione della famiglia, sia con riferimento alla dimensione del lavoro e delle professioni, nonché con riferimento all'ambito politico.

Prima come volontaria poi come consigliera generale per l'“American Civil Liberties Union” (ACLU), segue alcuni casi di norme discriminatorie: arriverà nel tempo a denunciare oltre 300 casi di discriminazione di genere, sei davanti alla Corte Suprema, contribuendo in maniera decisiva a far assumere un nuovo sguardo al principio di eguaglianza⁸.

Nel 1971 segue il caso *Reed v. Reed* (404.US 71- 1971)⁹ che segna la sua prima grande vittoria presso la Corte Suprema.

Il caso è quello di Sally Reed, madre – divorziata – di un adolescente che era deceduto nella casa del padre, al quale era stata affidata la custodia dopo la separazione. A Sally Reed era stato impedito di recuperare gli affetti personali del figlio in base a una legge dell'Idaho che specificava che quando due parti erano ugualmente qualificate per ricevere la proprietà di una persona deceduta “gli uomini devono essere preferiti alle donne”.

In tutti i gradi di giudizio erano prevalse le ragioni del padre in base al diritto successorio dello Stato dell'Idaho che, nel caso di più soggetti legittimati, stabiliva appunto la regola preferenziale a favore degli uomini rispetto alle donne.

Ginsburg, quale corresponsabile dell'ACLU, collaborò con un ruolo preminente alla stesura della memoria per la ricorrente *Sally Reed*, sostenendo che i trattamenti differenziati per il sesso costituivano una violazione del quattordicesimo emendamento e che era necessario depurare il diritto e la sua concreta applicazione da antichi pregiudizi che alimentavano i processi di esclusione delle donne dai luoghi della responsabilità all'interno della famiglia e nella società.

Il suo ricorso fu accolto.

⁸ Cfr. Bader Ginsburg (2016, 154-164; il titolo del capitolo è, significativamente, *Advocating the Elimination of Gender Based Discrimination. The 1970s New Look at the Equality Principle*); Bader Ginsburg (1974). Cfr. Campbell (2003).

⁹ <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/404/71>.

Si tratta di una decisione storica, “perché per la prima volta la Corte Suprema stabilì che la clausola di uguale protezione contenuta nel quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti vieta un trattamento differenziato fondato sul sesso”¹⁰.

La pronuncia della Corte Suprema ebbe un forte impatto, spingendo ad una revisione delle leggi statali e federali che recepivano il criterio preferenziale del sesso.

Divenuta direttrice dell’ACLU, Bader Ginsburg poté avviare, nel 1972, il piano d’azione *Women’s Rights Project*, con l’obiettivo di seguire la difesa di casi emblematici in grado di far emergere le gravi discriminazioni di genere che operavano nel sistema giuridico, ma anche sociale e culturale statunitense¹¹.

Sempre nel 1972 si è trasferisce alla School of Law della Columbia University, diventando la prima professoressa di ruolo di diritto¹² e proseguendo la sua lunga campagna per la parità di diritti per tutti davanti alla legge¹³. Qui insegna fino al 1980.

Grazie alla sua straordinaria esperienza di docente universitaria e avvocat¹⁴, RBG viene nominata per la Corte d’appello degli Stati Uniti d’America presso il Distretto della Columbia dal Presidente Jimmy Carter nel 1980¹⁵ e poi, dal 1993, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti su nomina di Bill Clinton¹⁶.

¹⁰ Da quel momento, come ha spiegato Emily Martin del “National Women’s Law Center” in occasione del 40esimo anniversario della sentenza, la strada “è stata aperta ad altre donne e uomini che volevano sfidare con successo leggi discriminatorie”.

¹¹ Cfr. Markowitz (1989). Si sofferma su questi aspetti Romeo (2020).

¹² Si veda, su questa fase, Hill Kay (2021), spec. il cap. 7: “The Next Decades: Ruth Bader Ginsburg and Women Law Professors from the 1960s to the 1980s” (227-286).

¹³ “She won five out of the six cases she argued before the Supreme Court between 1973 and 1976. She had a genius for the long game — taking on ‘wedge’ suits on men’s rights to crack apart, brick by brick, the barriers that women faced”: sono le parole della sociologa dell’Università di Cambridge Sarah Franklin (2020).

¹⁴ “Svolse la sua ultima difesa come avvocato dinanzi alla Corte Suprema nel caso *Duren v. Missouri* (<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/439/357/>), deciso il 9 gennaio 1979 con una pronuncia di accoglimento del ricorso che recepiva le tesi difensive della Ginsburg, la quale aveva sostenuto la illegittimità del criterio di selezione e formazione della giuria per violazione del sesto e quattordicesimo emendamento, in quanto nel Missouri la partecipazione delle donne era per legge meramente facoltativa, il che, oltre a svalutare la loro presenza e il servizio reso nelle giurie, costituiva anche una discriminazione in danno degli uomini, cui non era consentita analoga facoltà” (Carestia 2021).

¹⁵ Nel corso del suo servizio di 13 anni quale giudice federale d’appello nel D.C. Circuit RBG espresse quella che è stata definita “un’attitudine moderata”, formando più volte “alleanze strategiche” e manifestando attitudini al compromesso, finanche nei confronti di giudici molto conservatori come Antonin Scalia – cattolico tradizionalista e padre di nove figli, il più acuto e brillante tra i giudici conservatori, poi divenuto suo grande amico – e Robert Bork (Insolera 2020).

¹⁶ Cfr. Small (2018).

È una delle quattro donne che abbiano mai fatto parte della Corte Suprema, la seconda dopo Sandra Day O'Connor (giudice dal 1981 al 2006)¹⁷, seguita poi da Sonia Sotomayor (in carica dal 2009) e da Elena Kagan (in carica dal 2010).

Per gran parte del suo percorso professionale Ginsburg si è concentrata, soprattutto, sulla *discriminazione sulla base del genere*¹⁸, in tutte le forme in cui essa può manifestarsi: dalla discriminazione di fatto in quella porzione di sfera familiare che il diritto intende regolare alle differenze di trattamento sul luogo di lavoro.

Questo impegno intellettuale e pratico, secondo alcune interpretazioni, ha reso Ginsburg icona di un “femminismo dell’uguaglianza” che caratterizzerebbe il suo pensiero e la sua produzione giurisprudenziale¹⁹.

Se è certamente fondamentale porre l’accento sul femminismo di Ginsburg, il quale pare potersi inquadrare nell’ambito di quella corrente di pensiero che, negli Stati Uniti, si definisce più precisamente come *Feminist Jurisprudence* o *Feminist Legal Thought*²⁰, più articolata – come si cercherà di mostrare – pare dover essere l’interpretazione della sua prospettiva.

3. The legal architect of the women’s liberation movement: sviluppi di un approccio (e suoi strumenti operativi)

Nel 1973 con la causa *Frontiero v. Richardson*, che vede una sottotenente dell’aeronautica essere discriminata rispetto ai colleghi maschi per ragioni di indennità²¹, Baden Ginsburg inaugura una serie lunghissima di successi e cattura l’interesse dei giudici con la

¹⁷ Cfr. Hirshman (2015).

¹⁸ Si veda da ultimo, per un’ampia ricognizione, Fanlo Cortés, e Poggi (2019).

¹⁹ In questa chiave Romeo (2020) afferma: “L’impostazione fondamentale di questo tipo di letteratura femminista è quella per cui la pretesa giuridica delle donne è, prima di tutto, il riconoscimento della condizione di eguaglianza rispetto all’uomo, dalla quale deve derivare un’identità di trattamento, determinata a sua volta dall’eliminazione dei fattori di pregiudizio che possono indurre alla discriminazione. Il che è un altro modo di dire che il tema dei diritti delle donne deve essere concepito come progressiva conquista dei medesimi spazi (e sfere di vita pubblica e privata) occupati dagli uomini”.

²⁰ Bader Ginsburg, e Flagg (1989). Cfr. Scales (1981). Per un’accurata ricognizione: Pozzolo (2015). Sul problematico rapporto tra femminismo e diritto rinvio, con riferimento al contesto italiano, agli ottimi contributi di Verza (2009) e di Re (2017; 2019).

²¹ Sul punto si veda Toobin (2011; 2007, spec. 82-83).

forza dell'argomentazione e solidi richiami alla storia delle donne e delle loro discriminazioni²².

Essersi costruita una reputazione di impegno per l'eguaglianza, le consentirà – in seguito – di scrivere autorevolmente l'opinione di maggioranza nel caso *US v. Virginia* del 1996, ove dichiarerà che la prassi dell'esclusione delle donne dallo storico collegio militare dello Stato della Virginia (Virginia Military Institute) viola – anche in questo caso – la *Equal Protection Clause* del XIV Emendamento²³.

La posizione di Baden Ginsburg parte dal riconoscimento della storia di discriminazione che le donne hanno subito, in primo luogo per l'*esclusione dall'esercizio del voto*:

Through a century plus three decades and more, women did not count among voters composing 'We the People' ... Not until 1920 did women gain a constitutional right to the franchise. And for a half century thereafter, it remained the prevailing doctrine that government, both federal and state, could withhold from women opportunities accorded men so long as any 'basis in reason' could be conceived for the discrimination²⁴.

L'eguaglianza, insomma, si costruisce a partire dall'*eliminazione sistematica del pregiudizio* verso la diversità delle donne.

Baden Ginsburg chiede che la discriminazione sessuale sia equiparata a quella razziale e ha memoria di che cosa significhi, da donna, essere una cittadina dimidiata: la fatica iniziale nel trovare lavoro presso uno studio legale in quanto donna, lo stipendio molto più basso rispetto ai colleghi uomini per il fatto di avere un marito con un lavoro ben retribuito, e così via.

Ella ripropone, nelle sue argomentazioni, l'accostamento tra assoggettamento femminile e assoggettamento degli afro-americani già vittime di schiavitù²⁵.

²² Bader Ginsburg (1975).

²³ <https://www.law.cornell.edu/supct/html/94-1941.ZO.html>

²⁴ Così la stessa Bader Ginsburg nel 1996: *United States, Petitioner 94-1941 V. Virginia et al. Virginia, et al., Petitioners 94-2107*.

²⁵ Su questa importante combinazione e le sue implicazioni si vedano, in particolare, le interessanti considerazioni contenute in Giolo (2017).

Il suo è sempre un ragionamento articolato che la porta, in diverse occasioni, a difendere le *affirmative actions*, pur ammettendo apertamente che “they send both inspiring and disturbing messages”²⁶.

Sotto questo profilo, Bader Ginsburg è stata assai opportunamente accostata a ciò che ha rappresentato Thurgood Marshall per i diritti degli afro-americani e la lotta alla discriminazione razziale²⁷: anche lui fu nominato alla Corte suprema nel 1967, quando era già celebre per aver svolto il ruolo di *Chief Counsel* del Legal Defense Fund della “National Association for the Advancement of Colored People” (NAACP), vincendo diversi casi davanti alla Corte Suprema, primo fra tutti per importanza *Brown v. Board of Education of Topeka* nel 1954, sul quale Bader Ginsburg ha svolto in diverse occasioni una articolata riflessione²⁸.

Come avvocatessa e giurista, la giudice Bader Ginsburg ha riconosciuto l’importanza centrale del precedente. Le sue esperienze nelle controversie sulla discriminazione di genere illustrano, in maniera vivida, il suo approccio allo *stare decisis* (a quello che costituisce, come è noto nell’ambito giuridico, il precedente vincolante).

Come direttrice del *Women’s Rights Project* dell’*American Civil Liberties Union*, Ginsburg ha seguito lo stratagemma di contestare, *dissentendo*, i casi che erano “chiaramente vincenti”. In un ambiente politico non ancora ospitale per le rivendicazioni di genere, il suo obiettivo era quello di mettere a fuoco nel cuore del sistema della legge la discriminazione di genere e di stabilire, così, precedenti per casi più complessi.

Questa strategia includeva – di qui la sua originalità – la difesa anche delle richieste di discriminazione di genere presentate dagli uomini. La Corte Suprema, molti pensavano, sarebbe stata più ricettiva nel colpire le leggi che svantaggiavano ingiustamente gli uomini.

²⁶ Bader Ginsburg (2016, 274; la questione delle affirmative action connessa al value of diversity è ampiamente affrontata alle pagine 259-275). Per un inquadramento sistematico dello strumento delle azioni positive rinvio a D’Aloia (2002). Sia consentito rinviare anche a Casadei (2007).

²⁷ Insolera (2020).

²⁸ Cfr. Bader Ginsburg (2016, 259-265), in cui si sottolinea l’influenza di Marshall e del NAACP sul Women’s Right Project della ACLU (264). Il testo della sentenza *Brown*, accompagnato da un commento che ne contestualizza la portata e l’impatto, si trova in Zanetti, e Casadei (2005).

La sua strategia riuscì, piano piano, a costruire un'architettura dottrinale per la discriminazione di genere che in seguito avrebbe consentito alle donne di non esserne più vittime. L'inquadramento di questa strategia di “contenzioso incrementale” risiedeva, appunto, nella costruzione di “precedenti uno sull'altro”.

Il cambiamento dottrinale favorevole alle ricorrenti donne è stato via via, progressivamente, reso più facile da una linea di precedenti di discriminazione di genere²⁹.

Per la giudice, il diritto costituzionale americano può essere letto come una storia di *commitment to equality* o, nelle sue parole, come: “story of the extension (through amendment, judicial interpretation and practice) of constitutional rights and protections to once excluded groups: to people who were once held in bondage, to men without property, to Native Americans, and to women”³⁰.

Sotto questo profilo, Baden Ginsburg ha fornito un contributo destinato a passare alla storia e che porta a riflettere – anche al di là dello specifico contesto statunitense – sul ruolo delle corti nella promozione dell'eguaglianza di genere³¹ e, più in generale, di una società inclusiva di tutte le differenze.

Se il XIV emendamento era già stato utilizzato (per esempio come fulcro per la tesi della *color blindness*) per giustificare il divieto di trattamenti discriminatori, nell'ottica interpretativa e nel progetto “politico” di RBG si va oltre all'affermazione del principio dell'eguale trattamento inteso come irrilevanza giuridica delle differenze e, proprio grazie al suo contributo, la Corte Suprema per la prima volta sancisce tale principio in relazione alle differenze di genere.

4. La difesa di un uomo per decostruire gli stereotipi di genere e la dimensione “generativa” del dissenso in seno alla Corte suprema

In *Charles E. Moritz v. Commissioner of Internal Revenue*, nel 1972, nel suo ruolo di avvocatessa Baden Ginsburg aveva difeso un uomo, Charles Moritz, il quale aveva chiesto

²⁹ Cfr. Bader Ginsburg (2019).

³⁰ 528 U.S. 167 (2000).

³¹ Uno spunto interessante in tal senso, con riferimento al dibattito italiano, viene da Cecchini (2020), cui si rinvia anche per una problematizzazione delle prospettive giusfemministe: spec. pp. 29-42.

una detrazione fiscale per il costo di una assistente domiciliare³² per sua madre invalida, che aveva scelto di tenere in casa con sé³³.

L'*Internal Revenue Service* aveva negato la detrazione eccependo che la legge che la prevedeva ne limitava la fruibilità alle donne e agli uomini precedentemente sposati, mentre Moritz sposato non lo era mai stato.

Baden Ginsburg incentrò la difesa sulla questione cruciale che a essere discriminato non era, in quel frangente, un uomo in quanto tale ma che l'origine di quella discriminazione derivava da una precisa *assegnazione sociale dei ruoli di genere* in base alla quale il *caregiver* all'interno di una famiglia non poteva che essere la donna: è sulla donna che ricade il peso della cura del congiunto vulnerabile ed è quindi la donna che, se deve dividersi tra i compiti di cura e il lavoro, ha diritto a una detrazione fiscale per l'aiuto domestico a cui deve ricorrere.

Entro questo schema di ragionamento, un uomo potrebbe trovarsi in questa situazione solo a seguito di un divorzio, restando cioè improvvisamente privo della figura, la moglie, onerata dai compiti di cura.

Un uomo che invece non sia mai stato sposato, un uomo single, non potrebbe trovarsi in questa situazione, perché – secondo appunto uno stereotipo assai radicato – è impossibile che scelga autonomamente di assumersi un ruolo di cura domestica di quel tipo anziché affidare il congiunto vulnerabile ad una struttura: la scelta di prendersi cura di un familiare che si ritrova ad essere vulnerabile³⁴ non era concepita – così come ancora oggi, per pregiudizio, rischia di non essere concepita – come una scelta “da uomo”.

Come ha assai opportunamente osservato Fabrizio Filice, “dietro la discriminazione subita da Moritz si celava la spietata architettura della società americana, imperniata su

³² Utilizzo volutamente questa espressione anziché quella che predomina nel linguaggio comune di “badante” per una precisa forma di ecologia del linguaggio ed entro una prospettiva volta a riconoscere l'attività di cura come attività professionale meritevole non solo di tutele ma anche di pieno riconoscimento sociale, qualunque sia la persona che la svolge.

³³ Un'accurata descrizione della vicenda, accompagnata da una puntuale disamina interpretativa, è contenuta in Filice 2020. Da qui riprendo la descrizione del caso e anche la sua interpretazione.

³⁴ In tema di vulnerabilità, con riferimento al più recente dibattito italiano: Giolo, e Pastore (a cura di) (2018); Bernardini, Casalini, Giolo, Re (a cura di) (2018); Corso, e Talamo (a cura di) (2019); Zanetti (2019); Fanlo Cortés, e Ferrari (a cura di) (2020); Furia, e Zullo (a cura di) (2020); Pastore (2021).

precisi assetti di potere costruiti sulla differenza di “razza, proprietà e genere”, con al vertice l’uomo bianco, benestante, eterosessuale”.

La difesa di RBG portò la *United States Court of Appeals for the Tenth Circuit* a riconoscere che la classificazione in base al sesso costituiva una discriminazione non tollerabile in base ai principi del giusto processo e a estendere la copertura delle disposizioni in materia di detrazione fiscale rimuovendo la distinzione di genere.

Moritz v. Commissioner rappresenta la chiave di volta con la quale sono state successivamente poste sotto attacco le moltissime norme costruite sugli *stereotipi di genere*, perché già contiene la *ratio* di mettere in scacco non solo le singole (molte) barriere fraposte tra le donne e l’eguaglianza sociale ed economica, ma soprattutto l’origine socio-politica sulla quale queste barriere erano state costruite e accettate: i ruoli di genere e i relativi stereotipi³⁵.

La strategia di Baden Ginsburg sostanzia dunque un’azione, mediante il diritto, che sradica la discriminazione di genere verso le donne ma anche altre forme di discriminazione e di stereotipizzazione. Di qui l’enorme potenziale del suo contributo che prosegue anche nell’ambito della sua attività in seno alla Corte Suprema, sovente mediante l’attività di *dissenso*, tramite *dissenting opinions*³⁶.

Lei stessa ha più volte rimarcato l’importanza del dissenso entro una visione ottimistica e progressiva dell’evoluzione giurisprudenziale e sociale: le opinioni di minoranza di oggi, se ben argomentate, sono destinate ad essere rivendicate nel corso della storia, divenendo opinioni di maggioranza un domani³⁷.

Sono diversi i “dissensi memorabili” di RBG³⁸: quello in materia di discriminazione nell’esercizio del diritto di voto (*Shelby County v. Holder* del 2013) o in materia di limitazioni del diritto all’interruzione della gravidanza (*Gonzales v. Carhart* del 2007), quello

³⁵ Su questo aspetto resta fondamentale Bourdieu (2020).

³⁶ Sul punto: Bader Ginsburg (2010). Più in generale per una trattazione del gesto del dissenso in relazione alla prospettiva femminista si veda Gibson (2018). Cfr. anche Levy (2018).

³⁷ Bader Ginsburg (2016, 69-77). Cfr. Yip, Yamamoto (1998).

³⁸ Si riprendono qui le parole di Insolera (2020).

in materia di diritti riproductivi (*Burwell v. Hobby Lobby* del 2014)³⁹ o, ancora, nel celebre caso *Bush v. Gore* del 2000, che consegnò la vittoria elettorale al presidente repubblicano.

Molto nota è poi l'opinione dissenziente nel caso *Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co.* del 2007, nella quale RBG dissentì “*from the bench*” da una decisione che condonò la discriminazione salariale nei confronti di Lilly Ledbetter, donna dirigente della multinazionale che era stata pagata meno dei suoi colleghi di sesso maschile per ben 19 anni, sulla base del fatto che il ricorso era stato proposto fuori termine.

Il dissenso di RBG, che attesta una perfetta esemplificazione di dialettica interistituzionale e tecniche decisorie collaborative, invitò espressamente il Congresso ad intervenire per rimediare tale ingiustizia.

A mostrare concretamente il potenziale generativo insito negli atti di dissenso, effettivamente, nel 2009, entrò in vigore il *Lilly Ledbetter Fair Pay Act*, che modificò il Title VII of the *Civil Rights Act* of 1964 esplicitando che il termine di 180 giorni per proporre ricorso contro le discriminazioni salariali ricomincia a decorrere alla ricezione di ogni retribuzione lavorativa inficiata da discriminazione, sovvertendo così la decisione del 2007, che aveva fissato l'inizio della decorrenza del termine nel momento in cui il datore di lavoro effettuava la prima decisione discriminatoria nella corresponsione del salario.

Ginsburg – pur non avendo esteso decisioni *landmark* in questo ambito – ha poi avuto un solido *voting record* liberal-garantista a protezione dei diritti individuali e delle istanze costituzionali di garanzia in materia penale.

A mero titolo d'esempio, si è unita a Breyer nel denunciare l'incostituzionalità della sanzione capitale in quanto tale e in tutte le circostanze (*Glossip v. Gross* del 2015); ha votato per censurare la manifesta sproporzione della pena di morte e di pene detentive “estreme” (*Atkins v. Virginia* del 2002; *Roper v. Simmons* del 2005; *Ewing v. California* del 2003), il sovraffollamento carcerario (*Brown v. Plata* del 2011) e la criminalizzazione dei rapporti omosessuali consensuali tra adulti (*Lawrence v. Texas* del 2003)⁴⁰.

³⁹ Cfr. Siegel (2013).

⁴⁰ “Anche in materia processuale penale”, osserva Insolera, “il suo contributo è decisamente liberal, ad esempio nell'interpretazione del IV em., che vieta perquisizioni e sequestri ingiustificati. Ancora, in materia di tutela dei diritti delle persone diversamente abili (*Olmstead v. L.C.* del 1999) e di diritto ambientale

È proprio siffatto potenziale trasformativo del dissenso a indicare come le argomentazioni, nonché l’impegno civile e sociale, di Ruth Bader Ginsburg non si soffermino esclusivamente all’interno della dimensione giuridica ma anzi implicino interventi di indirizzo politico e legislativo che possano mutare i rapporti di forza all’interno della società e, di fatto, le concrete condizioni che causano discriminazioni, diseguaglianze, forme di vulnerabilità.

5. Un esempio di “giusfemminismo”?

Ginsburg evidenzia dunque la necessità di interpretare la legge in chiave di contrasto e sradicamento delle costruzioni pregiudiziali che assegnano necessariamente un certo posto alle donne in virtù della mera appartenenza di genere ma che possono avere effetti discriminanti anche verso uomini che si ritrovino in condizioni di asimmetria rispetto agli standard di quelle che possono essere considerate come le “normali” condizioni maschili.

Ma soprattutto – di qui l’insegnamento più profondo che può derivare da uno sguardo “imprevisto” sul diritto come il suo⁴¹ – mostra che la discriminazione di genere può colpire tutti e tutte: sotto questo profilo, la difesa di un vedovo al quale, in quanto uomo, era stato negato il sussidio sociale è emblematica.

La sua biografia politica non coincide, dunque, solamente con la rivendicazione dei diritti delle donne (a cominciare dal diritto all’aborto⁴²) ma più in generale con le più significative battaglie civili e sociali della storia statunitense degli ultimi decenni: dall’assistenza sanitaria gratuita fino alle unioni omosessuali⁴³, passando per la questione migratoria.

(Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc. del 2000) ha fornito un contributo notevole”: cfr. Insolera (2020).

⁴¹ Cfr. Dodson (2015).

⁴² Durante tutto il suo mandato alla Corte Suprema Ginsburg è stata ferma nel difendere il diritto di una donna ad abortire. Nell’ambito della causa *Whole Women’s Health vs Hellerstedt*, nel 2016, ha fornito una difesa convincente del diritto di scelta di una donna. E lo ha fatto da sola argomentando che “molte procedure mediche, incluso il parto” sono assai più pericolose dell’aborto e definendo la legge del Texas, che limita gli aborti, “oltre ogni comprensione razionale”.

⁴³ Determinante è stato il suo apporto e il suo voto nel caso *Obergefell v. Hodges* n. 14.556 - 2015, in cui la Corte con una maggioranza di cinque voti a favore e quattro radicalmente contrari ha affermato che:

Appare chiaro dunque come il femminismo non debba, per Ginsburg, necessariamente tradursi in una critica distruttiva delle istituzioni e degli istituti giuridici, la rappresentanza, la famiglia e così via ma neppure come una strategia di mera parificazione alle condizioni degli uomini⁴⁴.

Piuttosto, il femminismo deve porsi – innanzitutto – il problema di essere un *progetto giuridico e politico*, al tempo stesso, in grado di determinare conseguenze nell’elaborazione e nell’applicazione del diritto esistente nelle comunità politiche e di mutare, concretamente, le relazioni all’interno della società nonché le condizioni dei soggetti che sono resi più vulnerabili dai contesti sociali e politici.

Mi pare si tratti di un approccio che richiama, per taluni versi, quello di Olympe de Gouges e che consente – aspetto, questo, di rilevante salienza normativa – di *ritematizzare il rapporto tra eguaglianza e differenza*⁴⁵ e anche di superare le rigide contrapposizioni tra “femminismo dell’eguaglianza” e “femminismo della differenza” per ricercare un terreno comune di lotte e di azioni convergenti⁴⁶.

Come ha osservato la storica del diritto tedesca Ute Gerhard proprio rifacendosi al pensiero di de Gouges,

[p]oiché i postulati di uguaglianza e differenza significano rivendicazioni giuridiche su piani diversi, da diversi punti di vista, la richiesta di uguaglianza si riferisce alla

1) “il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale inerente alla libertà della persona ... e le coppie dello stesso sesso non possono essere private di tale diritto e di tale libertà”; 2) il rifiuto di uno Stato di riconoscere un legittimo matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato non ha alcuna base legale.

La copertura costituzionale è data sempre dai principi della parità di protezione e del giusto processo, applicabili non tanto in chiave antidiscriminatoria, in relazione al diverso orientamento sessuale, ma piuttosto come riconoscimento della libertà e dignità delle persone omosessuali. Un orizzonte dunque più ampio che ci riporta ai diritti fondamentali della persona, non coercibili e non negoziabili. Cfr., sul punto, Zanetti (2015).

⁴⁴ Sotto questo profilo, trovo più convincente l’interpretazione di Fabrizio Filice, che parla espressamente di un approccio “giusfemminista” (Filice 2020), rispetto a quella di Graziella Romeo che fa rientrare la posizione di RBG nell’alveo del “femminismo dell’eguaglianza” (Romeo 2020). Sul legame tra RBG e la prospettiva del femminismo giuridico sia consentito rinviare a Casadei (2020, 296).

⁴⁵ Sul pensiero di Olympe de Gouges, nella chiave interpretativa qui suggerita, sia consentito rinviare a Casadei (2021).

⁴⁶ Sotto questo profilo è particolarmente indicativo il saggio scritto da RBG con Barbara Flagg del 1989, in cui oltre a tratteggiare i diversi percorsi e anche i diversi approcci del femminismo in relazione alle questioni del diritto (spec. 18-20) si indica un aspetto decisivo: “the common ground merits attention and statement in ways the wider public can understand” (21).

distribuzione dei beni, compresi i beni giuridici, alla partecipazione ai beni materiali, all'economia, al lavoro, alla sfera pubblica e alla politica. [...]. Il grado di eguaglianza/equiparazione contraddistingue quindi la condizione, lo statuto della collettività, poiché non tollera alcun privilegio, si rivolge contro l'arbitrio, la povertà e lo sfruttamento ed è in tal senso criterio di giustizia. Nelle teorie sulla differenza dei sessi, nell'autonomia rivendicata sopra ogni altra cosa dal nuovo movimento delle donne, si tratta però innanzitutto del riconoscimento e della libertà della persona. In questione è qualcosa di indivisibile, di individuale, di unico, di speciale – altra situazione di vita della donna, della sua dignità e particolare vulnerabilità, che esige un altro diritto e una concezione della libertà (si pensi, appunto, al concetto di libertà di Olympe de Gouges), diversa da quella finora definita e dominante in senso maschile. Libertà dal dominio e dal potere, dalla subordinazione e dalla tutela della quotidianità delle occasioni pubbliche e private: è tutto ciò che si rivendica con il diritto all'autodeterminazione [...] [D]iventa quindi chiaro perché nella richiesta di eguaglianza e di riconoscimento della differenza e dell'autonomia si tratti di esigenze diverse, che tuttavia devono comporsi in un rapporto di tensione e di reciproca integrazione tra libertà e uguaglianza⁴⁷.

L'obiettivo di Ruth Bader Ginsburg non è, pertanto, quello di rivendicare eguaglianza per le donne nel senso di equiparazione agli standard maschili né tanto meno quello di generare un ordine alternativo fuori dalla dimensione giuridica, quanto piuttosto quello di applicare in modo *diverso ed estensivo* la Costituzione⁴⁸, a cominciare dal suo decisivo 14esimo emendamento, e di perseguire in tal modo, sul piano sociale e politico, *a more perfect union*⁴⁹ che consenta a ogni cittadina e a ogni cittadino, eguaglianza e autodeterminazione. E ciò possibile combinando il lavoro delle corti con quello dei consessi legislativi, il che significa quello giurisprudenziale con quello eminentemente politico⁵⁰.

⁴⁷ Riprendo qui alcune considerazioni contenute in Gerhard (1993, 53-54, 55).

⁴⁸ Bader Ginsburg (1975, 1977-78, 1988, 1992).

⁴⁹ Come recita il titolo della sua ultima opera pubblicata insieme a Amanda L. Tyler: Bader Ginsburg, e Tyler (2021).

⁵⁰ Cfr. su questo snodo chiave Bader Ginsburg, e Flagg (1989, 18).

“Non chiedo favori per il mio sesso, quello che voglio è che ci tolgano i piedi dal collo”. Questa frase, da lei scandita con fermezza – presente, oltre che nei suoi scritti⁵¹, anche nel documentario “RBG – Alla corte di Ruth” (2018) – ricalca le parole della pioniera dei diritti delle donne Sarah Moore Grimké (1792-1873), l’oratrice quacchera che, insieme alla sorella Angelina, in maniera del tutto inedita prese la parola pubblicamente, in numerosi meeting, dinanzi a uomini e donne, in favore dell’eguaglianza tra i sessi e contro la schiavitù dei neri⁵².

La figura di Grimké è particolarmente cara alla *Justice* della Corte Suprema anche perché, pur desiderando fortemente studiare il diritto, ella visse in un’epoca nella quale alle donne non era assolutamente concesso intraprendere una formazione giuridica e la professione forense.

Se, quindi, Grimké, figlia di un alto magistrato della South Carolina, vide infranto il suo sogno di diventare giurista, Bader Ginsburg non solo è stata tra le primissime donne a laurearsi in Giurisprudenza e a insegnare diritto all’università ma, come osservava il marito, è arrivata “fino in cima al mondo della legge”, non per guardare dall’alto una società cristallizzata – potremmo aggiungere noi – quanto, al contrario, per vederne in modo nitido le strutture di potere e quindi per mutarne, *alla radice*, le relazioni di potere, progressivamente, colpo dopo colpo, sentenza dopo sentenza, conquista dopo conquista.

Riferimenti bibliografici

Opere principali di Ruth Bader Ginsburg

Bader Ginsburg, R. (1965), *Civil procedure in Sweden*, with A. Bruzelius, Nijhoff, The Hague.

Bader Ginsburg, R. (1974), *Text, cases and materials on constitutional aspects of sex-based discrimination*, St. Paul (Minn.), West publishing Co.

⁵¹ Ibid., 20. Cfr. anche Bader Ginsburg (1992, 361).

⁵² Cfr. Grimké (2016); Vantin (2016; 2019).

Bader Ginsburg, R. (2016), *My Own Words*, with Mary Hartnett and Wendy W. Williams, New York, Simon and Schuster.

Bader Ginsburg, R. (2021), *Justice, Justice Thou Shalt Pursue: A Life's Work Fighting for a More Perfect Union*, with Amanda L. Tyler, Oakland, CA, University of California Press.

Articoli e saggi

Bader Ginsburg, R. (1975), Gender in the Supreme Court: The 1973 and 1974 Terms, in *The Supreme Court Review*, pp. 1-24.

Bader Ginsburg, R. (1975), Gender and Constitution, in *University of Cincinnati Law Review*, vol. 44, 1, pp. 1-42.

Bader Ginsburg, R. (1977-78), Sex Equality and Constitution, in *Tulane Law Review*, vol. 52, 3, pp. 451-475.

Bader Ginsburg, R. (1988), Remarks on Women Becoming Part of the Constitution, in *Law and Inequality: A Journal of Theory and Practice*, vol. 6, 1, pp. 17-26;

Bader Ginsburg, R. (1992), Sex Equality and the Constitution: The State of the Art, in *Women's Rights Law Reporter*, vol. 14, 2-3, pp. 361-366.

Bader Ginsburg, R. (2010), The Role of Dissenting Opinions', in *Minnesota Law Review*, 95, pp. 1-8.

Bader Ginsburg, R. (2019), The Progression of Women in the Law, in *Valparaiso University Law Review*, vol. 53, n. 4, pp. 951-966.

Bader Ginsburg, R. e Flagg, B. (1989), Some Reflections on the Feminist Legal Thought of the 1970's, in *University of Chicago Legal Forum*, vol. 9, pp. 9-21.

Letteratura secondaria su RBG

Bayer, L.N. (2000), *Ruth Bader Ginsburg*, Philadelphia, Chelsea House Publishers.

Brudney, J.J. (2009), The Supreme Court as Interstitial Actor: Justice Ginsburg's Eclectic Approach to Statutory Interpretation, in *Ohio State Law Journal*, vol. 70, n. 4, pp. 889-925.

- Campbell, A.L. (2003), *Raising the Bar: Ruth Bader Ginsburg and the ACLU Women's Rights Project*, Xlibris Corporation, Princeton, NJ.
- Carestia, A. (2021), *I dissent, la voce dissenziente di Ruth Bader Ginsburg*, in "Giustizia insieme", 13 marzo: <https://www.giustiziainsieme.it/it/il-magistrato/1320-i-dissent-la-voce-dissenziente-di-ruth-bader-ginsburg> (consultato il 24 aprile 2021).
- Carmon, I. and Knizhnik, S. (2015), *Notorious RBG. The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg*, New York, Harper Collins.
- Cushman, C. (ed. by) (2011), *Supreme Court Decisions and Women's Rights: Milestones to Equality*, foreword by Ruth Bader Ginsburg, Washington, CQ Press.
- Dodson, S. (ed. by) (2015), *The Legacy of Ruth Bader Ginsburg*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ellington Toni, J. (1998), Justice Ruth Bader Ginsburg and Gender Discrimination (Comment), in *University of Hawai'i Law Review*, vol. 20, n. 2, pp. 699-720 (consultato il 24 aprile 2021).
- Elliott, H. (2021), What We Can All Learn from Ruth Bader Ginsburg, in *California Law Review*, <https://www.californialawreview.org/what-we-can-learn-from-rbg/> (consultato il 24 aprile 2021).
- Filice, F. (2020), Ruth Bader Ginsburg, una vita giuridica contro la discriminazione e la violenza di genere, in "Questione giustizia", 19 settembre: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ruth-bader-ginsburg-una-vita-giuridica-contro-la-discriminazione-e-la-violenza-di-genere> (consultato il 24 aprile 2021).
- Franklin, S. (2020), *Ruth Bader Ginsburg (1933–2020). US Supreme Court justice, champion of equity, environment, democracy*, in "Nature", vol. 586, 8 ottobre, p. 355: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02857-6> (consultato il 23 aprile 2021).
- Galanes, P. (2015), *Ruth Bader Ginsburg and Gloria Steinem on the Unending Fight for Women's Rights*, in "New York Times", 14 novembre, <https://www.nytimes.com/2015/11/15/fashion/ruth-bader-ginsburg-and-gloria-steinem-on-the-unending-fight-for-womens-rights.html> (consultato il 24 aprile 2021).

- “Gariwo – la foresta dei giusti” (2021), *Ruth Bader Ginsburg: la giudice pioniera della parità di genere*, <https://it.gariwo.net/educazione/percorsi-didattici/elementari/ruth-bader-ginsburg-23065.html> (consultato il 22 aprile 2021).
- Gibson, K.L. (2018), *Ruth Bader Ginsburg’s Legacy of Dissent. Feminist Rhetoric and the Law*, Tuscalosa, University of Alabama Press.
- Grosso, M. (2019), “Be a lady”, *la legge di Ruth. La giudice che impone all’America i diritti delle donne*, in “L’Espresso”, 21 luglio, pp. 89-91.
- Heavyweight, T. (2011), *How Ruth Bader Ginsburg has moved the Supreme Court*, in “The New Yorker”, 3 novembre.
- Hill Kay, H. (ed. by) (2004), Symposium. Celebration of the Tenth Anniversary of Justice Ruth Bader Ginsburg’s appointment to the Supreme Court of the United States, in *Columbia Law Review*, pp. 1-20.
- Hirshman, L. (2015), *Sisters in Law: How Sandra Day O’Connor and Ruth Bader Ginsburg Went to the Supreme Court and Changed the World*, New York, Harper Collins.
- Insolera, P. (2020), *Ruth Bader Ginsburg: la storia di “The Notorious RBG”. Le battaglie, le sentenze più note e il suo lascito*, intervista di F. D’Errico, in “Extrema ratio”, 24 settembre, <https://extremaratioassociazione.it/6596-2/> (consultato il 30 aprile 2021).
- Levy, D. (2018), *I Dissent. Ruth Bader Ginsburg Makes Her Mark*, New York, Simon & Schuster.
- Markowitz, D.L. (1989), In Pursuit of Equality: One Woman’s Work to Change the Law, in *Women’s Rights Law Reporter*, vol. 11, n. 2, 1989, pp. 73 ss.
- Mont D’Arpizio, D. (2020), *RBG, molto più di una giudice*, in “il Bo – live, Univ. di Padova”, 23 settembre, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/rbg-molto-piu-giudice> (consultato il 30 aprile 2021).
- Minow, M. (ed. by) (2013), Essays in Honor of Justice Ruth Bader Ginsburg, in *Harvard Law Review*, pp. 423-485.
- Parola, F. (2020), *Ruth Bader Ginsburg, la voce progressista della Corte Suprema*, in “ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale”, 22 settembre,

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ruth-bader-ginsburg-la-voce-progressista-della-corte-suprema-27552> (consultato il 30 aprile 2021).

- Re, A. (2020), *Perché Ruth Bader Ginsburg era un'icona femminista*, in "Wired", 21 settembre, https://www.wired.it/attualita/politica/2020/09/21/ruth-bader-ginsburg-morte-icona-femminismo/?refresh_ce (consultato il 30 aprile 2021).
- Romeo, G. (2020), *Femminismo ed eguaglianza dentro la comunità politica: un ritratto di Ruth Bader Ginsburg*, in "DPCE online", 4, pp. 5300-5305, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1226> (consultato il 30 aprile 2021).
- Sherron De Hart, J. (2018), *Ruth Bader Ginsburg. A Life*, New York, Knopf.
- Siegel, R.B. (2013), Equality and Choice: Sex Equality Perspectives on Reproduction Rights in the Work of Ruth Bader Ginsburg, in *Columbia Journal of Gender and Law*, vol. 25, n. 1, pp. 63-80.
- Slobogin, Ch. (2009), Justice Ginsburg's Gradualism in Criminal Procedure, in *Ohio State Law Journal*, vol. 70, n. 4, p. 867-887.
- Small, C. (2018), *Ruth Bader Ginsburg: Supreme Court Justice*, New York, Cavendish Square publishing.
- Spolini N. (2019), *Alla corte di Ruth-RBG. Il documentario su Ruth Bader Ginsburg*, in "Vogue", 14 luglio, <https://www.vogue.it/news/article/ruth-bader-ginsburg> (consultato il 30 aprile 2021).
- Yip, E. and Yamamoto, E.K. (1998), Justice Ruth Bader Ginsburg's Jurisprudence of Process and Procedure, in *University of Hawai'i Law Review*, vol. 20, n. 2, pp. 647-698.

Film

Una giusta causa (titolo originale: *On the Basis of Sex*), 2018, regia di Mimi Leder.

Alla corte di Ruth - RBG (titolo originale: *RBG*), 2019, regia di Julie Cohen e Betsy West.

Altri testi citati

Bourdieu (2020), *Il dominio maschile* (1993), Milano, Feltrinelli.

- Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo, O. e Re, L. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità. Etica, politica, diritto*, Roma, IF Press.
- Casadei, Th. (2007), “Reverse discriminations o discriminations reversed? Il “corpo a corpo” sull’affirmative action e l’egemonia dei valori negli Stati Uniti”, in Casadei, Th. e Re, L. (a cura di), *Differenza razziale, razzismo, discriminazione nelle società multiculturali*, 2 voll., Reggio Emilia, Diabasis, vol. II: pp. 91-115.
- Casadei, Th. (2020), *Uno sguardo imprevisto sul diritto: origini e sviluppi del femminismo giuridico*, in Casadei, Th e Zanetti, Gf., *Manuale di Filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti*, edizione rivista e aggiornata, Torino, Giappichelli.
- Casadei, Th. (2021), “Un classico misconosciuto? In compagnia di Olympe de Gouges, Postfazione” a Loche, A., *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Modena, Mucchi, pp. 109-129.
- Cecchini, S. (2020), *La Corte costituzionale paladina dell’eguaglianza di genere*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Corso, L. e Talamo, G. (a cura di) (2019), *Vulnerabilità di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni*, Torino, Giappichelli.
- D’Aloia, A. (2002), *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, Cedam.
- Fanlo Cortés, I. e Poggi, F. (2019), Con o senza diritto. Il diritto e le disuguaglianze di genere, in *AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere*, vol. 8, n. 15.
- Fanlo Cortés, I. e Ferrari, D. (a cura di) (2020), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori: la protezione internazionale tra teoria e prassi*, Torino, Giappichelli.
- Furia, A. e Zullo, S. (a cura di) (2020), *La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Roma, Carocci.
- Gerhard, U. (1993), *Sulla libertà, uguaglianza e dignità delle donne: il “differente” diritto di Olympe de Gouges*, in Bonacchi, G. e Groppi, A. (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza, pp. 37-58.
- Giolo, O. (2017), Sulla libertà delle donne, in *La società degli individui*, vol. 58, pp. 11-21.

- Giolo, O., e Pastore, B. (a cura di) (2018), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci.
- Grimké, S.M. (2016), *Poco meno degli angeli. Lettere sull'eguaglianza dei sessi* (1838), a cura di Th. Casadei; trad. it. di I. Heindorf, con una nota bio-bibliografica di Vantin, Roma, Castelvechi.
- Hill Kay, H. (2021), *Paving the Way: The First American Women Law Professors*, edited by P.A. Cain, Foreword by R. Bader Ginsburg, Afterword by M. Murray, Oakland CA, University of California Press, in part. il cap. 7: "The Next Decades: Ruth Bader Ginsburg and Women Law Professors from the 1960s to the 1980s", pp. 227-286.
- Love, B. (2006), *Feminists who Changed America*, Urbana, University of Chicago Press.
- Pastore, B. (2021), *Semantica della vulnerabilità, soggetti, diritto*, Torino, Giappichelli.
- Pozzolo, S. (2015), "(Una) Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico", in Casadei Th. (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, pp. 17-39.
- Re, L. (2017), "Femminismi e diritto: un rapporto controverso", in Bernardini, M.G., e Giolo, O. (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, 2017, pp. 179-205.
- Re, L. (2019), Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo, in *AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere*, cit., pp. 1-42.
- Scales, A.C. (1981), Toward a Feminist Jurisprudence, in *Indiana Law Review*, vol. 56, n. 3, 1981, pp. 375-444.
- Toobin, J. (2007), *The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court*, New York, Doubleday, pp. 82-83.
- Toobin, J. (2011), *Heavyweight, How Ruth Bader Ginsburg has moved the Supreme Court*, in "The New Yorker", 3 novembre 2011, disponibile all'indirizzo www.newyorker.com/magazine/2013/03/11/heavyweight-ruth-bader-ginsburg (consultato il 12 maggio 2021).
- Vantin, S. (2016), I "segreti di Blackstone" rivelati. Abolizionismo, riforma dell'educazione e suffragio femminile in Sarah Moore Grimké (1792-1873), in *Percorsi storici. Rivista di storia contemporanea*, n. 4.

- Vantin, S. (2019), *Grimké, Sarah Moore*, in Sellers, M., and Kirste, S. (eds. by), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Dordrecht, Springer: https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_766-1 (consultato il 22 maggio 2021).
- Verza, A. (2009), *Le correnti femministe. Il difficile equilibrio tra eguaglianza e differenza*, in Campesi, G., Pupolizio, I. e Riva, N. (a cura di), *Diritto e teoria sociale, Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Roma, Carocci, pp. 257-296.
- Zanetti, Gf. (2015), *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 93-97.
- Zanetti, Gf. (2019), *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci.
- Zanetti, Gf. e Thomas, K. (a cura di) (2005), *Legge, razza, diritto. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 1-10.